



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DECRETO SINDACALE

N. 8 DEL 13/09/2016

CONFERIMENTO DELEGHE AL CONSIGLIERE COMUNALE FILIPPINI
LUCIO (ART. 50, COMMA 2 DLGS N. 267/2000)

IL SINDACO

Premesso che:

secondo un criterio generale, desumibile dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il Consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione riferiti all'esame ed alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;

Richiamato l'art.25 dello Statuto comunale che testualmente recita: *“Il Sindaco, in accordo con l'Assessore cui è stata delegata una certa materia, può fornire a un Consigliere Comunale deleghe su materie o iniziative specifiche, con funzioni coadiutorie.*

La delega al Consigliere non muta il funzionamento amministrativo e il ruolo dell'Assessore competente nella gestione della materia e nel rapporto con gli organi istituzionali, la dirigenza e gli uffici. Il consigliere delegato non può assumere atti a rilevanza esterna

La carica di Consigliere delegato deve prevedere una durata temporale non superiore all'anno, rinnovabile.

Per tale carica non può comunque essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo”

Dato atto che:

- il Consigliere delegato avrà esclusivamente una funzione coadiutoria di carattere propositivo e/o di consulenza nei confronti del Sindaco o dell'Assessore;
- il Consigliere incaricato non parteciperà alle sedute della Giunta Comunale, non avrà poteri decisionali né la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna o di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
- nei rapporti con gli organi istituzionali, la dirigenza e gli uffici non avrà nessun potere ulteriore rispetto a quello che hanno tutti i Consiglieri Comunali in quanto tali;
- i provvedimenti di cui all'incarico suddetto faranno capo e saranno sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore competente;
- per l'esercizio della delega al consigliere non è dovuta alcuna indennità o compenso;
- la durata della delega non può essere superiore all'anno ed è rinnovabile
- resta salva e impregiudicata la facoltà del Sindaco, in accordo con l'Assessore competente, di modificare e, ove occorra, revocare in tutto o in parte il provvedimento di delega a suo insindacabile giudizio ed in qualunque tempo

Visto l'art.50, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

DECRETA

di delegare il Consigliere Comunale Sig. **Filippini Lucio**, all'esercizio di funzioni di coadiutorie sulle seguenti materie o iniziative specifiche:

➤ **SPORT**

Tale delega viene attribuita per un anno dalla data della presente e potrà essere rinnovata con atto espresso

Dalla residenza comunale, 09/08/2016

DECRETO SINDACALE LETTO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)